**DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’USO GRATUITO NON ESCLUSIVO DI PORZIONE D’IMMOBILE COMUNALE**

**TRA**

Il **Comune di Amandola**, C.F. 80001030446, P.IVA 00426220448 avente sede in Amandola (FM) alla Piazza Risorgimento, n. 17, in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. Ing. Adolfo Marinangeli, nato ad Amandola (AP) il 12.04.1955, C.F. MRNDLF55D12A252J, a quanto infra autorizzato giusta Deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

- concedente -

**E**

La **Croce Rossa Italiana - Comitato CRI dei Sibillini** C.F./PIVA 02187900440 avente sede legale in Comunanza (AP) al Viale Ascoli n. 53, in persona della Dott.ssa Valeria Corbelli, nata a Comunanza (AP) il 31.12.1977, CF CRBVLR77T71C935S nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante domiciliata per la carica presso la sede legale;

- concessionario -

**PREMESSO:**

* che con Deliberazione di G.C. n. 61 del 21.04.2017 il Comune ha accettato la donazione offerta dal FNOMCeO avente ad oggetto l’autoambulanza modello Fiat Ducato 35 n. telaio ZFA25000002D03832;
* che il Comune di Amandola, con Deliberazione della G.C. n. 45 del 25.03.2019, ha stabilito di concedere la suddetta autoambulanza in comodato d’uso gratuito alla CRI - Comitato CRI dei Sibillini;
* che la Croce Rossa Italiana - Comitato CRI dei Sibillini necessita, nel territorio del Comune di Amandola, di un locale in cui depositare la suddetta autoambulanza;
* che l’amministrazione comunale, con Deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ha stabilito di concedere in uso gratuito non esclusivo una porzione dell’immobile denominato “Ex mattatoio”, distinto catastalmente al Fg. 42, P.lla 879;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto**

Il contratto ha per oggetto la concessione in uso non esclusivo alla Croce Rossa Italiana - Comitato CRI dei Sibillini di una porzione del fabbricato denominato “Ex mattatoio”, sito in Amandola e distinto catastalmente al Fg. 42, P.lla 879.

La porzione di fabbricato oggetto della presente convenzione è individuata in colore giallo sulla planimetria che viene sottoscritta dalle parti ed allegata al presente contratto (sub A), per formarne parte integrante ed essenziale.

La sopra indicata porzione di immobile è in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idonea alla sua funzione.

Il Concessionario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni descritte ed idoneo all’uso pattuito.

**Art. 3 – Finalità della concessione**

La porzione di fabbricato viene concessa in uso alla Croce Rossa Italiana - Comitato CRI dei Sibillini affinché la utilizzi come deposito dall’autoambulanza Fiat Ducato 35, n. telaio ZFA25000002D03832.

**Art. 4 – Durata della concessione**

La durata della concessione è stabilita in anni uno (1) decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, salvo proroga.

**Art. 5 – Divieto di cessione**

Il diritto d’uso non potrà cedersi o essere trasferito a terzi in nessun caso.

Alla scadenza del termine convenuto il concessionario si impegna a restituire l’unità immobiliare oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuta.

**Art. 6 – Uso del locale**

Il concessionario è tenuto a utilizzare il locale concesso, diligente e conforme alla destinazione d’uso dell’immobile, impegnandosi a curarne la pulizia e l’ordine, in accordo con l’Amministrazione comunale e con gli altri eventuali utilizzatori della struttura.

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica al locale e agli impianti tutti senza il preventivo consenso scritto del concedente.

**Art. 7 – Rinvio normativo**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica e del Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili alla presente.

**Art. 8 – Recesso e risoluzione**

Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

Il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione.

**Art. 9 – Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono poste a carico del concessionario.

Amandola, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Il Concedente Il Concessionario**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**